



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“BCC ROMAGNA OCCIDENTALE 03/12/2018- 03/06/2021 T.F. 1,00% 123°
EMISSIONE”
ISIN: IT0005353468

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

L' emissione obbligazionaria BCC Romagna Occidentale 03/12/2018- 03/06/2021 T.F. 1,00% 123° emissione è di un importo massimo pari a 5.000.000 Euro per un totale di 5.000 obbligazioni, ciascuna del Valore nominale pari a 1.000 Euro. Il taglio dei titoli è pari a 1.000 Euro. Le Obbligazioni saranno rappresentate da titoli al portatore. I titoli sono denominati in Euro.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari: 100% del Valore Nominale di ciascun Titolo, senza aggravio di commissioni di sottoscrizione/collocamento/altre a carico del richiedente.

Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento al prezzo di sottoscrizione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla data di godimento alla data di regolamento.

Articolo 3 - Data emissione e durata

Il prestito ha una durata di 30 mesi , dal 03/12/2018, data di emissione, al 03/06/2021.

Articolo 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 03/12/2018

Articolo 5 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 03/06/2021. Il rimborso sarà effettuato alla pari senza alcuna deduzione per spese e le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso. Non sono previste clausole di rimborso anticipato.

Articolo 6 – Interessi

Gli interessi, calcolati sulla base dell'anno civile (actual/actual = 365/365) saranno pagati in rate semestrali posticipate il 03/06 e 03/12 di ogni anno fino alla data del rimborso al/ai tasso/i annuo/i lordo/i del 1,00.

Articolo 7 – Destinatari dell'offerta

Le Obbligazioni sono emesse e collocate interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia. Al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore deve procedere all'apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso l'Emittente.

Articolo 8 – Soggetti incaricati del servizio del Prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la Sede Legale e le filiali dell'Emittente, ovvero per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (via Mantegna 6 – 20154 Milano).

Articolo 9 – Termini di prescrizione

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 10 - Mercati e negoziazione

Non è attualmente prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in alcun mercato regolamentato, nè sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF). Nel caso di richiesta di vendita delle Obbligazioni da parte dei sottoscrittori, la Banca provvede alle negoziazione in contropartita diretta senza assumere la qualifica di "internalizzatore sistematico" consentendo, di norma, un pronto smobilizzo dell'investimento. La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federkasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009. Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dall'Emittente si rinvia al documento "Politica di valutazione e pricing" disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca e sul sito internet www.bccro.it .



Articolo 11 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni apportate con la legge 14 settembre 2011 n. 148.

Articolo 12 – Garanzie

Le Obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Articolo 13– Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, attraverso il sito internet www.bccro.it, nonché mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca e delle sue filiali.

Articolo 14 – Legge applicabile, foro competente e disposizioni varie

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Ravenna, ovvero ove l'Obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del Codice del Consumo).